



# COMUNE DI CONDOFURI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

\* \* \* \* \*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*n. 20 del 16 Giugno 2020*

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ex art. 251 D.lgs 267/00;**

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **SEDICI** del mese di **GIUGNO** alle **ore 11:00** convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	IARIA TOMMASO	Sindaco	x	
2	MANTI LEONARDO FILIPPO	consigliere	x	x
3	CARMELO MESIANO	consigliere	x	
4	PONTARI MARIA GIUSEPPINA	consigliere	x	
5	NUCERA CAROLINA VALENTINA	consigliere	x	
6	CLEMENSI PIETRO	consigliere	x	
7	ERRANTE RAFFAELLA	consigliere	x	
8	MORABITO GIACOMO	consigliere	x	
9	NUCERA CATERINA	consigliere	x	
10	PAINO DOMENICO	consigliere	x	
11	IOFRIDA CARMELINA	consigliere	x	
12	SCARAMOZZINO ANTONINA	consigliere	x	
13	NUCERA MARIA	consigliere		x

**PRESENTI N. 11**

**ASSENTI N. 2**

Partecipa l'avv. Manuela Falduto, Segretario comunale, incaricato della redazione del presente atto.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri presenti in n. 11 su n. 13 Consiglieri assegnati e n. 13 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile resi dal competente Responsabile di Area.

**Chiede ed ottiene** la parola il **Consigliere Comunale Paino** il quale, in primo luogo, sottolinea l'intempestività di questa proposta di deliberazione in quanto che in data odierna scade il termine di pagamento della prima rata dell'IMU e prende atto della circostanza che l'Amministrazione non ha deliberato il differimento di tale scadenza; ciò ha comportato il crearsi di numerose file innanzi all'Ufficio Postale. Informa il Consiglio che lui stesso, in occasione della Conferenza dei Capigruppo, aveva richiesto al Presidente del Consiglio di inserire all'ordine del giorno anche la proposta di differimento del pagamento della prima rata dell'IMU e che gli è stato risposto che, a tal fine, era necessario formulare un'apposita istanza;

**Chiede ed ottiene** la parola il **Sindaco** il quale replica al Consigliere Paino rammentando che i Consiglieri Comunali, quando hanno interesse affinché una proposta di deliberazione venga portata all'attenzione del Consiglio Comunale, hanno la facoltà di presentare una mozione, cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta né dal Paino né dagli altri membri dell'opposizione. Ritene che la mancata presentazione della mozione in commento sia imputabile alla circostanza che i Consiglieri di minoranza sono ben consapevoli che il Comune è in dissesto e che vi è una cronica difficoltà di riscossione, circostanza, questa, che costituisce una concausa del dissesto stesso. Precisa, ad ogni buon fine, che, anche qualora la mozione fosse stata presentata, il parere del Responsabile sarebbe stato negativo, in quanto a seguito di una sua espressa richiesta la stessa dott.ssa Attinà ha precisato, in una nota, che non vi erano i presupposti per il differimento. Rammenta che nel Comune di Condofuri non sono mai state applicate sanzioni per il ritardo nel pagamento delle tasse. Sottolinea che l'Amministrazione comunale deve condurre un'azione improntata alla legalità ed alla trasparenza e che, pertanto, purtroppo, è necessario adottare atti che, seppur impopolari, sono dovuti, in quanto arriva un momento in cui i conti vanno fatti. Si dice orgoglioso di aver avuto ragione in merito alle segnalazioni che sin dall'inizio del suo mandato, ed anche prima, aveva fatto con riferimento alle criticità dei bilanci e dei rendiconti e che passi indietro possono essere fatti solo se ci sono le giuste alternative; con riferimento all'IMU, non ci sono margini discrezionali di scelta. Informa il Consiglio che anche molti Comuni limitrofi, come ad esempio Bova Marina, hanno approvato le stesse aliquote IMU di Condofuri. Ribadisce di essere aperto e disponibile al confronto;

**Chiede ed ottiene** la parola il **Consigliere Comunale Paino** il quale, replica che non corrisponde al vero l'apertura al confronto da parte del Sindaco e lo dimostra il fatto che, qualche giorno addietro, in occasione di un incontro con i cittadini di Condofuri Centro, i Consiglieri di minoranza sono stati invitati ad accomodarsi fuori dalla sede della riunione e che sono state, altresì, chiamate a tal fine le forze dell'ordine. Asserisce che è difficile risollevarne le sorti di un Comune in dissesto e che anche la situazione dei Comuni limitrofi, compreso Bova Marina, è catastrofica e, pertanto, il paragone fatto appare poco calzante.

**Chiede ed ottiene** la parola il **Sindaco** il quale replica al Consigliere Paino che la propria apertura al confronto è stata dimostrata sin dal periodo della campagna elettorale, senza avere alcun riscontro. Con riferimento all'episodio avvenuto qualche giorno addietro precisa di essersi recato a Condofuri Centro in quanto un gruppo di cittadini aveva, tramite il sig. Rodà Leonardo, richiesto di conferire con il Sindaco; si trattava, dunque, di un momento di confronto tra l'Amministrazione ed alcuni concittadini che ne avevano fatto espressa richiesta e, per tale ragione, riteneva che la presenza della minoranza, dalla quale sarebbe certamente derivato un dibattito politico, fosse, in quel momento, inopportuna. Si ribadisce aperto ad un confronto in qualunque altro momento;

**Chiede ed ottiene** la parola il **Consigliere Comunale Paino** il quale, afferma che il gruppo di minoranza era presente in quanto invitato a presenziare da alcuni cittadini e che è grave che siano state chiamate le forze dell'ordine per allontanare i Consiglieri di minoranza;

**Chiede ed ottiene** la parola il **Sindaco** il quale afferma che la cosa grave è che si tenti sistematicamente di precludere al Sindaco la possibilità di poter conferire serenamente con i suoi cittadini. Ribadisce che l'incontro è stato richiesto dal sig. Leonardo Rodà il quale, su espressa domanda del Sindaco stesso, ha risposto di non aver esteso l'invito ai Consiglieri di minoranza. Il Sindaco sottolinea che è molto grave i cittadini abbiano dovuto attendere l'arrivo delle forze dell'ordine prima di poter dare seguito all'appuntamento programmato con il Primo cittadino e che, se avessero voluto conferire con i Consiglieri di minoranza e non con il Sindaco, se ne sarebbero andati quando gli stessi consiglieri di minoranza sono stati allontanati dall'aula. Si dichiara soddisfatto dell'incontro e dei suggerimenti ricevuti. Dichiarata, inoltre, di voler continuare ad interloquire con i propri cittadini in assoluta serenità e senza frapposizione di ostacoli da parte di chicchessia.

**Chiede ed ottiene** la parola il **Consigliere Comunale Scaramozzino** la quale, essendo lei stessa una cittadina di Condofuri Centro, rivendicava il diritto a poter partecipare alla riunione.

**Chiede ed ottiene** la parola il **Consigliere Comunale Iofrida** la quale, afferma di non essere al corrente della circostanza che durante la campagna elettorale era stato richiesto un confronto tra i due candidati alla carica di Sindaco e ribadisce di essere stata invitata all'incontro tenutosi a Condofuri Centro.

Alle ore 13:54 il Sindaco esce dall'aula;

Il **Consigliere Comunale Iofrida** manifesta di voler rivolgere una domanda direttamente al Sindaco, ma non essendo lo stesso presente rinuncia all'intervento;

**Il Presidente**, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di deliberazione

Alle ore 13:58 rientra il Sindaco;

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

**Presenti:** 11; **Votanti:** 7; **Astenuti:** 1 (Errante Raffaella); **Favorevoli:** 7 ; **Contrari:** 3 (Paino, Iofrida, Scaramozzino);

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con propria deliberazione n. 42 in data 06.12.19, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. 267/2000;
- che non ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato ex art. 259 del Tuel;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 6 del 10.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "**Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, d. Lgs. N. 267/2000 - titolo 1° di bilancio**", con la quale, fra l'altro, il Consiglio Comunale deliberava :

a) di prendere atto che la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con riferimento all'IMU, ha stabilito che:

- le deliberazioni comunali dovranno obbligatoriamente comprendere un prospetto delle aliquote, a pena di inefficacia della delibera stessa, per quanto attiene alla determinazione dell'imposta dovuta.

- per la compilazione del Prospetto delle aliquote, bisognerà fare riferimento ad un'apposita applicazione che sarà sviluppata all'interno del portale del federalismo fiscale, secondo le modalità di elaborazione stabilite da un decreto ministeriale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;

b) **DI RINVIARE** l'approvazione delle aliquote IMU, da deliberare nella misura massima consentita dalla legge, all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione del prospetto delle aliquote, la cui allegazione è prevista a pena di inefficacia della delibera stessa di approvazione;

**RICHIAMATA** la risoluzione n. 1/DF del 18.02.20 del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: **“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”** nella quale si legge fra l'altro che: “...Dal combinato disposto dei commi 756 e 757 appena richiamati, emerge, dunque, che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal predetto decreto. E, invero, tale decreto è richiamato dal medesimo comma 757 quale atto necessario per consentire ai comuni, in fase di redazione del prospetto, di selezionare le fattispecie di interesse, nonché quale provvedimento cui è demandata la definizione delle modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso al Dipartimento delle finanze. Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756...”

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: <<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783>>;

**RILEVATO** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**RILEVATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**VISTO** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatè a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**VISTO** l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**EVIDENZIATO** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

**DATO ATTO CHE** a norma dell'art. 251 del TUEL il Consiglio Comunale dell'ente, è tenuto a deliberare e ad applicare per 5 anni decorrenti da quello relativo al bilancio stabilmente riequilibrato per

le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita,

**VISTI**, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta,

**DATO ATTO** che, ferme restando le agevolazioni ed esenzioni previste per legge e/o regolamento, le aliquote massima d'imposta della nuova Imu sono quelle di seguito specificate: :

- 0,6 per cento per le abitazioni principali classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con un detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (commi 748-749 L. n. 160/2019);
- 0,1 per cento 1 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (comma 750 L. n. 160/2019)
- 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (comma 751 L. n. 160/2019)
- 1,06 per cento per gli altri immobili (commi da 752 a 754 L. n. 160/2019)

**DATO ATTO** che il Comune di Condofuri ricade interamente in area montano e pertanto i terreni agricoli sono esenti dal tributo a norma del sopra citato art. 1 comma 758 lett. d) della L. 160/2019

**RILEVATO** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

**DATO ATTO**, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 non si è avvalso della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data odierna,

**RICORDATO** che ai sensi dell'articolo 9 comma f) del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che <<le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente>>;

**VISTA** la sopra citata Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge

160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PRESO ATTO** della votazione sopra riportata

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2020, a norma dell'art. 251 del Tuel, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura (%)
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,06%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,06%
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9 c. 3 bis d.l. n. 557/1993	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,25%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sull'albo pretorio on line del Comune.

Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

**Presenti:** 11; **Votanti:** 8; **Astenuti:** //; **Favorevoli:** 8; **Contrari:** 3 (Paino, Iofrida, Scaramozzino);

### DELIBERA

**Di dichiarare l'immediata esecutività** del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to Sig. Pietro Clemensi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Manuela Falduto

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità tecnica</b> F.to Dott.ssa Caterina Attinà</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla <b>regolarità contabile</b> F.to Dott.ssa Caterina Attinà</p>
---	---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22.06.20 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 22.06.20

L'addetto alla Pubblicazione

F.to Giovanna Neri

L' addetto alla pubblicazione

Data

F.to \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. 8 FOGLI.

DATA 22.06.20

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Avv. Manuela Falduto

